Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 12 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 luglio 1978, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione della legge 22 maggio 1978 n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Galilei n. 68, presso Socialdemocrazia europea.

(5748)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1214**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

linguistica generale;
linguistica applicata;
sociolinguistica;
teoria della letteratura;
geografia umana;
storia del pensiero scientifico;
metodologia didattica.

Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

geografia umana;
linguistica applicata;
psicolinguistica;
sociolinguistica;
metodologia didattica;
pedagogia sperimentale.

Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

storia del pensiero scientifico;
metodologia didattica;
linguistica generale;
sociolinguistica.

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

immunoematologia.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di statistica sanitaria e chirurgia pediatrica mutano rispettivamente la denominazione in quella di:

biometria e statistica medica;
clinica chirurgia pediatrica.

L'art. 77, relativo alla propedeuticità degli esami per la laurea in farmacia, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Gli esami di esercitazioni di chimica farmaceutica tossicologica I, II e III devono essere sostenuti e superati in ordine progressivo ».

Dopo l'art. 85, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla propedeuticità degli esami per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 86. — L'esame di chimica farmaceutica I non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica I; l'esame di farmacologia non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di botanica e di fisiologia generale.

L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto se prima non si sia superato l'esame di anatomia umana; l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di farmacologia; l'esame di chimica degli alimenti non potrà essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di chimica organica I e di analisi chimico-farmaceutiche II.

L'esame di chimica biologica non può essere sostenuto se prima non sia stato superato l'esame di chimica organica I.

L'esame di chimica fisica non può essere sostenuto se prima non siano stati superati gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica.

L'esame di laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci non potrà essere sostenuto se prima non saranno stati superati gli esami di chimica organica I e II.

L'esame di analisi chimico-farmaceutiche III non può essere sostenuto se non saranno superati gli esami di analisi chimico-farmaceutiche I e analisi chimico-farmaceutiche II.

L'esame di metodi fisici in chimica organica non può essere sostenuto se prima non saranno stati superati gli esami di chimica organica I e chimica fisica.

L'esame di saggi e dosaggi farmacologici non potrà essere sostenuto se prima non verrà superato l'esame di farmacologia.

Per essere ammesso al corso di analisi chimico-farmaceutiche I lo studente deve aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Per essere ammesso ai corsi di analisi chimico-farmaceutiche III, di lab. preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci e di chimica degli alimenti lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica I.

L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste in:

1) un'analisi qualitativa da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica, alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

2) una prova di riconoscimento e saggi di purezza, qualitativi e quantitativi, di due prodotti farmaceutici, iscritti nella F.U.I., da eseguirsi come sopra;

3) una prova di riconoscimento di droghe, inclusi procedimenti biologici, da eseguirsi nell'istituto di farmacologia alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

4) preparazione di medicamento, iscritto nella F.U.I., da eseguirsi nell'istituto di chimica farmaceutica alla presenza di almeno tre membri della commissione esaminatrice;

5) discussione sui risultati delle predette prove e su di una dissertazione sperimentale, svolta sopra un argomento scelto dal candidato sul campo delle discipline eseguite durante il corso di studi;

6) prova orale di cultura tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1215.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni dagli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 106, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 106. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la clinica medica generale e conferisce il diploma in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo di allievi è di 15 (quindici) per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica:
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologia (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non po-

tranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1216**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 210. — La durata del corso di specializzazione è fissata in cinque anni. Il numero degli iscritti è stabilito in sedici complessivamente. Per l'iscrizione è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia. I candidati dovranno sostenere un esame di ammissione che dimostri la loro preparazione culturale di base e saranno tenuti nel debito conto eventuali titoli preferenziali (esame, voto e tesi di laurea in urologia, eventuali pubblicazioni nella specialità, ecc.) che il candidato riterrà opportuno esibire.

Non sono concesse abbreviazioni di corso.

I trasferimenti da una scuola all'altra saranno disciplinati con norme opportune.

L'insegnamento sarà impartito nell'ambito dell'istituto clinico cui fa capo la scuola.

La frequenza alle lezioni ufficiali dei corsi è obbligatoria come pure quella alle esercitazioni, alle sedute operatorie e nelle corsie. Sarà disciplinata secondo opportuni turni e secondo le necessità e disponibilità della scuola.

La frequenza sarà documentata mediante l'istituzione di un libretto su cui saranno registrate le presenze alle lezioni ed alle esercitazioni.

Su tale libretto dovranno anche essere elencati il tipo ed il numero delle prestazioni che lo specializzando deve aver eseguito al termine del corso.

Art. 211. — Le materie di insegnamento dovranno essere uniformate secondo l'allegato piano di studio.

Al termine di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie previste dal piano di studio secondo l'allegato programma di esami.

Superati tutti gli esami di profitto previsti dal piano di studi i candidati dovranno sostenere un esame di diploma che consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato tale esame verrà rilasciato il diploma di specialista in urologia.

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) anatomia sistematica e topografica dello apparato urinario e genitale maschile	1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) batteriologia in urologia	3) batteriologia in urologia
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I	
2° *Anno*:	
1) semeiotica funzionale e strumentale dello apparato uro-genitale II	1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale
2) le nefropatie mediche	2) le nefropatie mediche
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	

Insegnamenti	Esami
3° *Anno*:	
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
4) andrologia	4) andrologia
4° *Anno*:	
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali	2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali
3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato uroiogico	3) anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato uroiogico
4) nefrologia chirurgica	4) nefrologia chirurgica
5) clinica urologica I	
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I	
5° *Anno*:	
1) clinica urologica II	1) clinica urologica
2) patologia e clinica urologica infantile	2) patologia e clinica urologica infantile
3) urologia ginecologica	3) urologia ginecologica
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II	4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile
5) la chirurgia dell'intestino	
6) la chirurgia vascolare	
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II	

Gli articoli 274, 275 e 276, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 274. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso ha la durata di quattro anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia. La scuola è diretta da un professore di ruolo straordinario, ordinario o fuori ruolo di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.

E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Il numero degli iscritti è di sessanta specializzandi per i quattro anni di corso. L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di una prova di esame.

Art. 275. — Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca e un segretario.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

I Biennio
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico e analisi statistica.

II Biennio
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

II Biennio
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico degli alimenti;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Art. 276. — Il direttore può stabilire, per più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **356.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Macchi Enrica in favore della Scuola nazionale cani guida per ciechi di Scandicci (Firenze) con testamento olografo a rogito del notaio dottor Luigi Giani, pubblicato in Varese il 13 aprile 1973, n. 59390/4185 di repertorio, ed ivi registrato il 2 maggio 1973 al n. 1078, vol. 263, consistente in un immobile (tipo baita) sito nel comune di Veddasca (Varese), località Forcora, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio 5 mapp. 1095 in comune censuario di Cadero con Graglio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1978
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1978, n. **357.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un'immobile.

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare al complessivo convenuto prezzo di L. 23.000.000 dalla Società adriatica imprese edili (S.A.I.E.) di Rovigo un appartamento in corso di costruzione sito in Rovigo, via Sichirollo, distinto in catasto al foglio 20 mappali 584, 224, 33 della superficie complessiva di circa mq 105, da destinare a sede della sezione provinciale di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1978
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **358.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Visitazione, in Bolzano, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano Bressanone 8 dicembre 1976, integrato con due dichiarazioni datate 1° giugno 1977 e 2 gennaio 1978, relativo alla erezione della parrocchia della Visitazione, in Bolzano, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 292.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **359.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Francavilla al Mare.

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti 27 giugno 1974, integrato con due dichiarazioni datate 15 maggio 1975 e 5 marzo 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Alfonso Maria de' Liguori, in Francavilla al Mare (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1978.

Nomina del direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 28 giugno 1978, ha accettato le dimissioni dalla carica di direttore generale della banca stessa presentate dal dott. Mario Ercolani, con effetto dal 16 luglio 1978, ed ha nominato direttore generale dell'istituto il dott. Carlo Azeglio Ciampi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Carlo Azeglio Ciampi a direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dal 16 luglio 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1978
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 160

(5746)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1978
Nomina del vice direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593 e 20 luglio 1973, n. 607;

Visto che il consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 28 giugno 1978, ha nominato vice direttore generale dell'istituto l'avv. Alfredo Persiani Acerbo in sostituzione del dott. Carlo Azeglio Ciampi nominato dal predetto consiglio direttore generale della banca stessa, con decorrenza dal 16 luglio 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Alfredo Persiani Acerbo a vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dal 16 luglio 1978.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1978
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 159

(5747)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.
Autorizzazione all'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'avv. Giulio Onofri, presidente dell'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia, in data 18 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità a seguito degli accertamenti tecnici effettuati in data 29 marzo 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere del Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia è autorizzato all'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Loiacono prof. Leonardo, docente incaricato di patologia spec. chirurgica e propedeutica clinica III presso l'Università di Parma - conv. prima divisione di chirurgia generale degli « Spedali civili » di Brescia;

Salerni dott. Bruno, assistente E.U.L.O. presso la prima divisione di chirurgia generale;

Cestari dott. Renzo, assistente E.U.L.O. presso la prima divisione di chirurgia generale;

Concoreggi dott. Eliano, aiuto di ruolo presso la prima divisione di chirurgia generale;

Resti prof. Marzio, aiuto di ruolo presso la prima divisione di chirurgia generale;

Lazzarini dott. Angelo, aiuto di ruolo presso la prima divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5745)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 165 di olio di palma, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 407.343 di cui al modello *B*-Import n. 4149893 rilasciato dal Credito commerciale di Milano in data 18 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 luglio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 407.343 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5300)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 1020 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 2.732.580 di cui al mod. *B*-Import n. 3895124 rilasciato dalla

Banca commercio e industria di Milano in data 27 maggio 1974 e per la quale è stata tentata la rivendita in transito (autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi con scadenza per l'introito del ricavo al 30 aprile 1975 non utilizzata);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 2.732.580 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5315)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera e) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, relativamente ai soggetti beneficiari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 7 sub art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Considerato che si rende necessario stabilire le *modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria* degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nella lettera *e*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, relativamente ai soggetti beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il modello AA15, allegato 1 al presente decreto, di comunicazione all'anagrafe tributaria degli atti emessi da uffici pubblici, concernenti le domande per autorizzazioni, concessioni e licenze indicate nella lettera *e*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.

Le comunicazioni possono essere anche eseguite mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

Le comunicazioni indicate nell'articolo precedente devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le cennate comunicazioni devono essere trasmesse al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, piazza Marconi, 15, 00144 Roma, con la nota di accompagnamento modello AA12, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO 1

Mod AA15

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

(Atti relativi alle domande per autorizzazioni, concessioni e licenze indicate alla lettera *e)* dell'art. 6 D.P.R. 784/76 e successive modificazioni)

NUMERO DI CODICE FISCALE DELL'ENTE

Pagina *(a)* numero di

NUMERO DI CODICE FISCALE *(b)*	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE *(c)*	CODICE *(d)*	NUMERO IDENTIFICATIVO *(e)*	TERMINE INIZIALE *(f)*			TERMINE FINALE *(g)*		
				GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO

FIRMA *(h)* ....

AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato in ogni parte e deve essere spedito o consegnato congiuntamente alla nota di accompagnamento, (mod. AA12), al Centro Informativo della Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi Tributari Piazza Marconi, 15 - 00144 Roma, ai sensi dell'art. 7 del D. P. R. 2 novembre 1976 n. 784 modificato dal D. P. R. 23 dicembre 1977 n. 955, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 1979.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o a stampatello.

Tutte le notizie vanno riportate nel modello senza alcuna abbreviazione.

Qualora il provvedimento riguardi più soggetti si dovranno indicare per ciascuno di essi gli elementi richiesti utilizzando più righe. In corrispondenza di ogni lettera riportata sul modello si chiarisce:

(*a*) nella prima parte indicare il numero della pagina, nella seconda parte il numero totale delle pagine costituenti la comunicazione;

(*b*) si riferisce al soggetto interessato. Qualora il numero di codice fiscale fosse composto da 11 cifre indicarlo nelle ultime caselle a destra;

(*c*) indicare il cognome ed il nome per le persone fisiche; per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione ovvero la ragione sociale;

(*d*) codice del provvedimento: si indica il codice, composto da una lettera ed una cifra, che identifica il provvedimento. Tale codice va ricercato nell'annessa tabella dei provvedimenti;

(*e*) si indica il numero e/o sigla della licenza, autorizzazione o concessione a cui si riferisce la singola comunicazione;

(*f*) si indica il giorno il mese e l'anno dal quale l'autorizzazione, concessione, licenza o atto di cessazione comincia a produrre i suoi effetti;

(*g*) si indica il giorno, il mese e l'anno oltre il quale il provvedimento cessa di produrre i suoi effetti. Tale data non va indicata qualora il provvedimento sia a tempo indeterminato;

(*h*) il modello deve essere firmato dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 7, penultimo comma, del citato D.P.R. 23 dicembre 1977 n. 955.

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI

Domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici.

A1 – Registrazioni di specialità medicinali.

A2 – Autorizzazioni per produzione di alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici.

A3 – Autorizzazioni all'apertura di officine di prodotti chimici e preparati galenici.

A4 – Autorizzazioni per la fabbricazione di presidi medici e chirurgici.

A5 – Autorizzazioni per il commercio di presidi medico-chirurgici.

A6 – Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

B1 – Autorizzazioni alla apertura o all'esercizio di stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali naturali o artificiali.

B2 – Autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

B3 – Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche.

C1 – Autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche.

C2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio.

D1 – Rilascio delle autorizzazioni o licenze.

D2 – Ampliamenti di esercizi già esistenti.

D3 – Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti.

E1 – Rilascio delle licenze.

E2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di pubblico esercizio.

F1 – Rilascio delle licenze.

F2 – Ampliamenti di esercizi già esistenti.

F3 – Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche.

G1 – Rilascio delle licenze.

G2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta d'informazioni per conto di privati.

H1 – Rilascio delle licenze.

H2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture.

I1 – Rilascio delle licenze.

I2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per le licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti o metalli preziosi.

L1 – Rilascio delle licenze.

L2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni di aree pubbliche.

M1 – Rilascio delle concessioni.

M2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni dei permessi di ricerca mineraria.

N1 – Rilascio dei permessi.

N2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee.

O1 – Autorizzazioni per la ricerca.

O2 – concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione.

O3 – Atti di cessazione. (*)

Domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.

P1 – Rilascio delle licenze, autorizzazioni e concessioni.

P2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni all'apertura e al funzionamento di scuole non statali.

Q1 – Rilascio delle concessioni.

Q2 – Atti di cessazione. (*)

Domande per concessioni edilizie.

R1 – Rilascio delle concessioni (beneficiari).

R2 – Rilascio delle concessioni (progettisti).

R3 – Atti di cessazione. (*)

(*) Si considerano atti di cessazione:
revoca, abrogazione, ritiro, annullamento, pronuncia di decadenza, diniego di rinnovo o di proroga, rinuncia ed estinzione.

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
A MEZZO DI SUPPORTI MAGNETICI

Per le comunicazioni all'anagrafe devono essere utilizzati come supporti esclusivamente i nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

registrazione a 9 tracce;
densità (numero di caratteri per pollice) 800, 1.600, 6.250;
codifica EBCDIC;
tipo NO LABEL;
organizzazione records a lunghezza fissa bloccati;
lunghezza logica 106 caratteri;
lunghezza fisica 5.300 caratteri (fattore di bloccaggio = 50).

La comunicazione sarà costituita da uno o più nastri con relativa nota di accompagnamento (mod. AA12).

Seguono le descrizioni dell'etichetta da apporre sui nastri e delle modalità di registrazione del contenuto.

Caratteristiche dell'etichetta da apporre su ogni nastro magnetico

L'etichetta dovrà contenere nell'ordine i seguenti dati:

ente fornitore: (denominazione dell'ente);
densità: (in caratteri per pollice);
contenuto: comunicazioni all'A.T.;
destinatario: C.I.O.S.T.;
note: (numero progressivo d'invio);
data: (data d'invio).

Modalità di registrazione

Nel caso che un nastro magnetico non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, verranno inviati più nastri magnetici caratterizzati da progressivi d'invio differenti (da indicare sull'etichetta dei supporti).

Ogni nastro magnetico conterrà nell'ordine:

record di testa;
i records contenenti i dati oggetto della comunicazione;
record di coda.

Il contenuto dei campi dei suddetti records è esclusivamente formato da campi alfanumerici e numerici formato carattere (EBCDIC):

campi alfanumerici: contenenti caratteri numerici e lettere dell'alfabeto con esclusione di caratteri speciali, il contenuto va allineato a sinistra con impostazione dei caratteri non utilizzati a spazio;

campi numerici: contengono esclusivamente caratteri numerici, vanno allineati a destra con inserimento di eventuali zeri a sinistra.

Caratteristiche del record di testa

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Codice record	1	Ø (zero)
2	Progressivo d'invio	2	Numerico (Ø1 e seguenti)
3	Codice fiscale dell'ente che effettua le comunicazioni	11	Numerico
4	Denominazione dell'ente che effettua le comunicazioni	50	Alfanumerico
5	Riempimento	42	Alfanumerico impostato a spazi

Caratteristiche dei records contenenti i dati oggetto delle comunicazioni

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Tipo record	1	1
2	Numero di codice fiscale (*)	16	Alfanumerico
3	Cognome e nome o denominazione (**)	60	Alfanumerico
4	Codice del provvedimento (*)	1	Numerico
5	Numero identificativo (*)	16	Numerico
6	Termine iniziale (*)	6	Numerico nella forma: gg mm aa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)
7	Termine finale (*)	6	Numerico nella forma: gg mm aa (aa sono gli ultimi due caratteri dell'anno)

(*) Riferirsi alle indicazioni del modello AA15.
(**) Il cognome e il nome dovranno essere separati da uno spazio.

Caratteristiche del record di coda

Posizione	Descrizione del campo	Lunghezza	Contenuto e note
1	Tipo record	1	9
2	Progressivo invio	2	Numerico (come record di testa)
3	Numero totale record (esclusi record di testa e coda)	7	Numerico
4	Riempimento	96	Alfanumerico impostato a spazi

(5605)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977 e 11 marzo 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5622)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978 e 11 aprile 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento e per l'avvio al completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978 e 11 aprile 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 15 novembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1977 e 11 marzo 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1978.

Erogazione di un aiuto comunitario per semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1295/78 del consiglio, del 6 giugno 1978 che fissa l'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna 1978-79;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica italiana delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1978, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro il 31 luglio 1978, le superfici seminate a semi di cotone, espresse in ettari e are, e la loro ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato per la campagna di commercializzazione 1978-79 nella misura di 108,70 unità di conto.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1978.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome e indirizzo del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

quantità e varietà di semi impiegato nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificando il tipo e gli eventuali cointeressati;

quantità di prodotto raccolto ed il luogo di deposito del prodotto stesso, ovvero, se questo è stato venduto o preso in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Art. 6.

L'attestato di produzione richiamato al precedente art. 5, viene rilasciato, previ controlli ed accertamenti del caso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Detto attestato oltre ad indicare l'avente diritto all'aiuto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

la quantità di prodotto ottenuta sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, deve essere trasmessa mensilmente a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(5607)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale è stata, fra l'altro, nominata la commissione elettorale centrale;

Considerato che il dott. ing. Enrico Vitelli, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, componente della suddetta commissione elettorale centrale, ha chiesto, in considerazione dei propri comprovati impegni di servizio, di essere esonerato dall'incarico di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto funzionario nella commissione di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale;

Decreta:

Il dott. Francesco Albamonte, dirigente superiore dell'O.S.T., è nominato componente della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione del dottor ing. Enrico Vitelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1978.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del consiglio del 29 giugno 1970, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa che istituisce un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità ed i successivi regolamenti comunitari riguardanti tali settori;

Visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del consiglio del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 814/76 del consiglio del 6 aprile 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 per quanto riguarda il regime di aiuto per il lino;

Visto il regolamento (CEE) n. 771/74 della commissione che stabilisce modalità concernenti l'erogazione dell'aiuto suddetto a partire dalla campagna di commercializzazione 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 1275/78 del consiglio del 6 giugno 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per il lino (tessile) e la canapa per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Visto il regolamento (CEE) n. 1545 del 4 luglio 1978 che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superficie di semina per il lino e la canapa per la campagna 1978-79;

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla

predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore del lino e della canapa;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per il lino e la canapa del raccolto 1978, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui all'art. 1, i produttori agricoli interessati sono tenuti a presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, se trattasi di canapa, in sua vece, al Consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 luglio 1978 la dichiarazione delle superfici seminate ed entro il 31 ottobre 1978 la domanda di aiuto.

Art. 3.

La denuncia delle superfici seminate a lino e/o canapa di cui all'art. 2 deve contenere:

l'indicazione della superficie seminata a lino o canapa, espressa in ettari e are, specificando, per il lino, quella destinata alla produzione di lino da seme o di lino da fibra;

gli estremi catastali delle superfici seminate o una indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

la specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Le domande di aiuto, di cui al precedente art. 2, dovranno essere indirizzate all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il Consorzio nazionale produttori canapa, con l'indicazione:

del cognome, nome e indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, espressa in ettari e are di tali superfici. In mancanza del riferimento catastale, va allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo o gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o canapa raccolti;

del luogo di immagazzinaggio del prodotto o, qualora il prodotto sia stato venduto e consegnato, del cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece, il Consorzio nazionale produttori canapa rilascerà l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 5 da allegare alla domanda, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » può essere rilasciato ai produttori interessati quando risulti:

che nella superficie per la quale viene richiesto l'aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o canapa.

L'« attestato di produzione », oltre ad indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione e semina;

la quantità di prodotto ottenuto sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, la quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, la quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo in unità di conto.

Art. 6.

L'ammontare dell'aiuto per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1978-79, nelle seguenti misure:

202,55 unità di conto per il lino tessile;

183,96 unità di conto per la canapa;

per i semi di lino verrà corrisposta una integrazione di prezzo pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo per la campagna 1978-79 ed il prezzo medio del mercato mondiale, applicata ad un rendimento indicativo per ettaro di superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto.

Art. 7.

Alla erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970 di cui alla premessa.

Art. 8.

Una distinta delle « dichiarazioni di semina », delle « domande di aiuto » e degli « attestati di produzione » deve essere trasmessa a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o in loro vece dal Consorzio nazionale produttori canapa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

Per il lino destinato alla produzione di fibre, l'aiuto viene accordato, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti interessate, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 771/74, l'importo del citato aiuto comunitario dovrà essere versato al produttore entro il 1° marzo successivo alla fine della campagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(5661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (quarti anteriori di bovini adulti) di cui al regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 170/20 del 27 giugno 1978.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303 istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978, con il quale è stato deciso che dal 3 luglio 1978 al 31 luglio 1978 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 1405/78 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio venga immagazzinata;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 1405/78 su tutto il territorio nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 976/78 del 12 maggio 1978 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti, indicati nelle premesse, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre 10 giorni, in macelli abilitati in osservanza della direttiva C.E.E. del 26 giugno 1964 e successive integrazioni e modificazioni, e ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 3 luglio al 31 luglio 1978, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o disossamento venga immessa in magazzino a condizione che per ogni 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 70 kg di carni disossate.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in £/tonn. per un periodo di ammasso		Importo in £/tonn.	
	di 5 mesi	di 6 mesi	Da aggiungere mensilmente	Da detrarre giornalmente
Quarti anteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti	398.130	426.980	28.850	923,20

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre 10 giorni e che non siano stati abbattuti in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o in parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al predetto limite del 70 % del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica mensione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi subito dopo la stipulazione del contratto che coincide con l'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. di cui al successivo art. 5, e devono essere completate entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa.

In ogni caso, per i contratti stipulati successivamente al 23 luglio 1978, le operazioni di immagazzinamento devono concludersi al più tardi il giorno 1° del mese di settembre 1978.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90 % della quantità oggetto di contratto.

Nel caso il prodotto venga totalmente disossato, la percentuale del 90 % di cui ai commi precedenti è fissata all'85 % riferita al prodotto con osso.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni bovine con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 300, e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 5 o 6 mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione di un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari a 10 unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.154 per una unità di conto.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte della A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 50 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, lo ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate all'esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A., a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90 % della quantità convenuta in contratto o meno dell'85 % di essa per il caso che il prodotto sia disossato per la totalità, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Art. 9.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni emanate dall'A.I.M.A. con circolare n. 17 del 16 luglio 1977 salvo gli adeguamenti riguardanti i riferimenti alla normativa comunitaria richiamata in premessa.

Il presente decreto è valido ed operante dal 3 luglio 1978.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di fidejussione bancaria

BANCA . . . . .

Data .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che a termini del regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978 con domanda in data . . la ditta . con sede in . (provincia di .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . di . . e per la durata di mesi . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, Presidente dell'A.I.M.A., n. . . del . .;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . ., pari al 100 u.c. per tonnellata.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La Banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al 60° giorno successivo alla data di scadenza dell'ammasso ed e prorogabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A. nel caso di prolungamento di detto periodo di ammasso.

Modello di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti anteriori di bovini adulti non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1405/78 del 22 giugno 1978.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro n. 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di .

Il sottoscritto nella qualità di ., legale rappresentante della ditta ., con sede in . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di n. . . del .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata alla A.I.M.A. e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. . . del . . nonchè del decreto del Ministro dell'agricoltura Presidente dell'A.I.M.A. del . della partita di q.li . . di quarti anteriori di bovini adulti di origine comunitaria che intende / non intende disossare per intero / per q.li ., per un periodo di ammasso di mesi . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il quarantesimo giorno a partire da quella della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda, ed in ogni caso, per i contratti stipulati successivamente al 23 luglio 1978 entro il giorno 1 del mese di settembre 1978, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. . . del . . . . . . all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta che proverrà da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre 10 giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. . . . del . . . .;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), consegnandone due copie al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita né sostituire le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso, salvo il caso del ritiro delle carni dall'ammasso per destinarle all'esportazione secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 6 del citato decreto del . . . . . inviando tempestivamente all'A.I.M.A. la prova di avvenuta esportazione;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. . . . . e dal citato decreto del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(segue autentica notarile della firma (2) . . . . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

(5647)

Attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1978-79.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1966, che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relative alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, nella legge 1° agosto 1977, n. 499, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'A.I.M.A. nel settore delle carni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1045/78 che fissa i prezzi di acquisto per l'intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1978/79;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione all'avvenuto inizio della campagna di commercializzazione carni bovine 1978-79, ad assicurare l'organizzazione dell'intervento per detta campagna stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato che a tali fini, ricorrendo per l'A.I.M.A. l'urgente necessità di avvalersi, nell'espletamento dei suoi compiti di intervento, di assuntori del servizio per le operazioni di acquisto, conservazione e cessione dei prodotti, deve aversi particolare riguardo, nella scelta di essi, alle esigenze di amministrazione unitaria della gestione di intervento sul piano nazionale, derivanti dalle disposizioni, sia della regolamentazione comunitaria sulle funzioni e sulle responsabilità dell'organismo di intervento nella gestione medesima, sia della legislazione nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto per gli atti imponibili compiuti dall'A.I.M.A. direttamente od a mezzo di assuntori del servizio;

Che, in relazione alle suesposte esigenze ed alle attuali strutture organizzative dell'A.I.M.A., nonchè alle disposizioni del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito, senza modificazioni, nella legge 1° agosto 1977, n. 499, si presenta opportuna, nel particolare settore delle carni bovine, la scelta a trattativa privata di un unico assuntore, fra gli organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, che sia in grado di impegnare tempestivamente e con criteri di uniformità operativa in tutte le zone del territorio nazionale di maggiore produzione di bovini le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle operazioni di intervento;

Considerato che l'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, è l'unico organismo associativo a carattere nazionale operante nel settore per il quale ricorrono i requisiti di ente associativo di produttori nel settore zootecnico di cui alla legge 1° agosto 1977, n. 499, e che la stessa associazione ha svolto nelle precedenti campagne le funzioni di assuntore del servizio con esito soddisfacente;

Nell'adunanza del 5 luglio 1978;

Ha deliberato:

le seguenti condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni di intervento permanente, mediante acquisti diretti di prodotti, nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Art. 1.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1978-79, previste dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. si avvale, per tutto il territorio nazionale, dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, quale assuntore del servizio alle condizioni convenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'assuntore del servizio opererà nei centri di intervento che saranno aperti dall'assuntore medesimo, su disposizione dell'A.I.M.A., nelle principali zone di produzione, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto nel corso della campagna e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio e la buona conservazione del prodotto medesimo.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei seguenti centri di intervento in corrispondenza delle attrezzature frigorifere impegnate dall'assuntore:

centro di Novara presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., via Bartolino da Novara, 3;

centro di Brescia presso stabilimento Borghetto S.p.a. Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17.

centro di Cremona presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., via della Annona, 17;

centro di Mantova presso stabilimento Cooperativa interprovinciale di macellazione e lavorazione carni S.r.l., via Mambrini;

centro di Pegognaga (Mantova) presso stabilimento Macello cooperativo per la lavorazione delle carni Soc. coop. a r. l., strada Chiaviche;

centro di Cornaredo frazione S. Pietro all'Olmo (Milano) presso stabilimento Frigoscandia S.p.a, via Monzoro, 140;

centro di Cisano Bergamasco (Bergamo) presso stabilimenti Ronzoni e Perego S.n.c., via Milano, 14;

centro di Tavazzano con Villavesco (Milano) presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. Magazzini generali, via Matteotti, 1;

centro di S. Donà di Piave (Venezia) presso stabilimento Triveneta carni S.p.a., via Calvecchia, 78, strada statale n. 14;

centro di Istrana (Treviso) presso stabilimento AL.MA.VIT. S.r.l., via Fabio Filzi, 4;

centro di Campo S. Martino (Padova) presso stabilimento Fratelli Tosetto S.n.c., via Valsugana statale n. 47, km 18;

centro di Cadoneghe (Padova) presso stabilimento Grosoli S.p.a, via Guglielmo Marconi n. 84;

centro di Verona presso stabilimento Ente autonomo magazzini generali di Verona, viale del Lavoro, 1;

centro di Reggio Emilia presso stabilimento A.C.M. S.r.l. Azienda cooperativa macellazione, strada Due Canali, 6;

centro di Funo di Argelato (Bologna) presso stabilimento S.a.s. Frigorifero di Funo, via Galliera, 14;

centro di Prunaro di Budrio (Bologna) presso stabilimento BE.CA. S.p.a., via Mori, 6;

centro di Voltana di Lugo (Ravenna) presso stabilimento CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa macellazione carni della provincia di Ravenna, via Fiumazzo, 609;

centro di Mirandola (Modena) presso stabilimento Melli Guido, via Bruino n. 2;

centro di Poggio Berni (Forlì) presso stabilimento Consorzio fra produttori agricoli per la macellazione del bestiame e la lavorazione carni Coop. S.r.l., via Provinciale Uso, 52;

centro di Grosseto località Poponaio presso stabilimento I.C.E.D. S.p.a., via Aurelia nord km 185, Rugginosa, 13;

centro di S. Benedetto del Tronto frazione Porto d'Ascoli presso stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi, strada Adriatica km 351,500;

centro di Aprilia (Latina) presso stabilimento Freddindustria S.p.a., via Toscanini;

centro di Catania presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. Magazzini generali, seconda strada, zona industriale, località Bicocca;

centro di Modena presso stabilimento C.C.M. - Consorzio Carni Modena, società cooperativa a r. l., via del Mercato, 59;

centro di Napoli presso stabilimento Industria frigoriferi meridionali di Corrado Corradetti, via Botteghelle a Poggioreale strada privata;

centro di Mongrassano Stazione (Cosenza) presso stabilimento G.I.A.T. S.p.a. Gruppo industrie alimentari Tenuta.

L'apertura di altri centri potrà essere disposta dall'A.I.M.A. su richiesta dell'Associazione italiana allevatori.

L'assuntore organizza e gestisce direttamente a proprio esclusivo rischio i centri di intervento in modo adeguato a soddisfare le esigenze amministrative e tecniche di ricevimento, valu-

tazione, congelamento, rivestimento e conservazione del prodotto acquisito all'intervento, secondo le prescrizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 3.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di acquistare in nome e per conto dell'A.I.M.A. i prodotti che sono oggetto dell'intervento e che gli vengono offerti in vendita presso i centri di intervento alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 4.

Sono oggetto dell'intervento le carni fresche refrigerate, presentate al centro di intervento in quarti compensati, provenienti da:

vitelloni di 1ª qualità;
vitelloni di 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, risultanti dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7°C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio, nonchè carni bovine fresche o refrigerate, provenienti da altri tipi di animali, per le quali la comunità dovesse stabilire l'apertura dell'intervento permanente.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità; i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto « pistola », devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo-metacarpo e tarso-metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma La gola deve essere pulita ed acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino nè raschiamenti o escissioni, nè tracce superficiali di sangue, nè ecchimosi o ematomi, nè raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

provenienete da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, numero 805/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del consiglio della (CEE) n. 64/433 del 26 giugno 1974, e successive modificazioni, nonchè nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e non derivare da animali macellati di urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 per cento;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti da Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto, fissati nel tempo dalle norme comunitarie, saranno comunicati dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio, stabilendoli secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

classe di qualità 1ª: classi di punteggio attribuibili: 30-29; 28-27; 26-25;

classe di qualità 2ª: classi di punteggio attribuibili: 24-23; 22-21; 20-19.

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini dell'attribuzione della classe di qualità e del punteggio, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonchè dei requisiti previsti al precedente art. 4.

L'attribuzione di punteggio viene effettuata raggruppando i pezzi costituenti la partita in ciascuna delle tre classi di punteggio previste per categoria e classe di qualità dei bovini.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

Dei risultati della valutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inserito nella bolletta di acquisto di cui al successivo art. 8.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto, per la intera partita o anche per parte di essa, è attribuito un punteggio inferiore al minimo previsto per la 1ª classe di qualità, la intera partita o la quota parte di cui è attribuito il punteggio inferiore al predetto minimo è accettata all'intervento come 2ª classe di qualità purchè abbia ottenuto un punteggio di almeno 19 trentesimi.

Qualora il punteggio sia inferiore a 19 trentesimi, la partita o la quota parte interessata deve essere rifiutata all'intervento, e la quantità residua può accettarsi purchè risulti complessivamente superiore ai minimi di presentazione previsti al precedente art. 4.

Nel caso di parziale declassificazione si esprime una doppia valutazione come se si trattasse di due partite distinte.

Art. 6.

La classificazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o di chi per lui esegue la consegna all'intervento e che si intende a ciò delegato.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione fra l'offerente e lo assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

L'offerta di vendita all'intervento di carni fresche refrigerate deve essere presentata all'assuntore con atto scritto contenente il riferimento alla presente deliberazione e le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria - indicando il Paese di provenienza - conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati di urgenza e non macellati da oltre sei giorni.

Art. 8.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo ed il giorno della presa in carico in altro centro più vicino al luogo dell'offerta, tra quelli in condizioni di ricevibilità.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nel precedente art. 4 e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore:

a) provvede, in contraddittorio con il venditore, all'apposizione su ogni quarto della partita accettata, di cartellino fissato ermeticamente e recante l'indicazione della data della presa

in carico e del numero della partita, corrispondenti a quelli riportati sulla bolletta di acquisto, nonchè il numero ed il peso di ciascun pezzo compreso in ciascuna partita;

b) emette apposita bolletta di acquisto in cinque copie delle quali una viene consegnata al venditore, due (di cui una al momento della quietanza) trasmesse all'A.I.M.A., una viene conservata presso il magazzino frigorifero di ricevimento e l'ultima viene trattenuta dall'Ente assuntore dietro rilascio di corrispondente fattura con IVA da parte del venditore che ne ha l'obbligo fiscale, oppure emettendo autofattura, con distinta indicazione dell'IVA se il venditore ha dichiarato nell'offerta di vendita di essere esonerato da tale obbligo. Nel caso che il soggetto venditore non sia tenuto all'obbligo di fatturazione ed agli altri adempimenti previsti dal regime IVA ai sensi dell'art. 34 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, l'esonero del soggetto venditore dall'obbligo di fatturazione dovrà risultare da dichiarazione in tal senso contenuta nell'offerta e da riportarsi dallo assuntore nella bolletta di acquisto.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento e il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il none e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (numero di partita di appartenenza, categoria di bovini, qualità, quantità (numero pezzi e peso), prezzo complessivo corrisposto e data della consegna); nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Art. 9.

Nel corso della campagna l'A.I.M.A. può disporre la sospensione delle operazioni di acquisto in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria.

Art. 10.

Le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore in esecuzione dell'incarico sono reimmesse sul mercato in base a dispositivi di cessione emessi dall'A.I.M.A. in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria ed alla cui esecuzione provvede l'assuntore secondo le condizioni di resa del prodotto all'acquirente stabilite in tali dispositivi.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto all'acquirente alla prescritta condizione di resa, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita bolletta di uscita nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità (numero pezzi e peso) e la qualità ritirata dall'acquirente con l'indicazione della partita o partite di appartenenza.

L'importo dovuto dall'acquirente per prezzo di cessione e relativa IVA è riscosso dall'assuntore, che emette, in nome e per conto dell'A.I.M.A., la relativa fattura. Nella fattura, da emettere conformemente alle disposizioni vigenti in materia di IVA devono risultare: l'acquirente, con l'indicazione del relativo codice fiscale, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A. il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa IVA, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa IVA, eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo dell'eventuale differenza dovuto a saldo.

Art. 11.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, e ad annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) a rimettere mensilmente all'A.I.M.A. entro venti giorni dal mese di ricevimento o di emissione, copia delle fatture di cessione ed originale delle fatture di acquisto unitamente ai fogli mensili dei registri delle vendite e degli acquisti e alle relative contabili bancarie di accredito, afferenti a ciascuna operazione di consegna effettuata in adempimento delle disposizioni date dalla A.I.M.A. e dalle disposizioni vigenti C.E.E.;

c) a rimettere all'A.I.M.A., 20 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'elenco clienti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633;

d) a conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'epletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 12.

L'assuntore del servizio deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 13.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite di prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di carne bovina acquistata nell'esecuzione dell'incarico - in quantità, qualità e valore - fino alla consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, sommosse, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le responsabilità dell'assuntore, per scondizionamento o perdite di quantità derivate da fatti diversi da quelli indicati nel precedente comma, comporta la rifusione all'A.I.M.A., alla data dell'evento dannoso, del valore delle quantità perdute calcolato applicando alle stesse il prezzo di orientamento valido il giorno dell'evento dannoso, moltiplicato per i seguenti coefficienti: quarti anteriori 1,0; quarti posteriori 1,7.

Per le perdite di quantià dovute a calo naturale eccedenti il limite di tolleranza stabilito dalla regolamentazione comunitaria, dette quantità vanno valutate in base al prezzo di orientamento più elevato dell'esercizio, previa applicazione del coefficiente 1,7.

Art. 14.

Presso ogni magazzino l'assuntore deve istituire un registro di carico delle quantità entrate per acquisti e un registro di scarico delle quantità uscite per cessioni, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita di prodotto, per quantità (numero pezzi e peso) qualità e numero di partita.

In rapporto alla situazione risultante dai registri di carico e di scarico dei magazzini (nonchè delle fatture ricevute e di quelle emesse) l'assuntore deve:

a) comunicare all'A.I.M.A., al primo giorno lavorativo di ogni settimana, per ciascun centro di intervento il numero delle partite e delle quantità di prodotto acquistate nella settimana precedente e relativo controvalore in base al prezzo d'acquisto, nonchè delle quantità assegnate per cessioni e relativo controvalore riscosso, con riepilogo della situazione delle giacenze complessive di magazzini al termine della settimana cui si riferisce la comunicazione;

b) ad inviare all'A.I.M.A., entro il giorno 5 di ogni mese, una situazione riepilogativa dei movimenti di magazzino verificatisi nel mese precedente e delle giacenze alla fine del mese stesso;

c) porre a disposizione dell'A.I.M.A. ogni altro elemento di natura tecnico-statistico ed amministrativo sull'intervento, ritenuto necessario in connessione con le esigenze della Comunità economica europea o dell'A.I.M.A. stessa. Ove tali prestazioni richiedano oneri straordinari a causa della loro complessità e dell'onere finanziario richiesto, sempre che non siano connesse o dipendenti da adempimenti cui è già tenuto l'ente assuntore, le parti potranno concordare, sulla base di apposita documentazione, un rimborso delle spese resesi all'uopo necessarie.

Art. 15.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio e di impartire al medesimo le necessarie ed opportune istruzioni affinchè il servizio si svolga nella piena osservanza delle norme dei regolamenti comunitari. Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca dell'incarico.

Art. 16.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(5646)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5667)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica II e di tecnica del traffico presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica II;

2) tecnica del traffico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5668)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato (raddoppio) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5669)

Vacanza della cattedra di clinica psichiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di clinica psichiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5671)

Vacanza della cattedra di storia moderna (base) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia moderna (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5673)

Vacanza di una cattedra di storia dei partiti politici presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante una cattedra di storia dei partiti politici alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5674)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5670)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel secondo comma del dispositivo del decreto ministeriale 1° luglio 1978, concernente il costo effettivo, per il bimestre luglio-agosto 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'8 luglio 1978, dove è scritto: «... il tasso di riferimento è pari al *15* per cento.» leggasi: «... il tasso di riferimento è pari al *15,20* per cento.».

(5720)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e titoli, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 30 luglio 1976, in merito all'assegnazione della sede;

Considerato, inoltre, che il candidato Giuseppe Lombardo, classificato al cinquantasettesimo posto, ha dichiarato di rinunciare alla nomina;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, vincitori del concorso, per esami e titoli, a sessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 1° luglio 1978:

1) Napoli Ettore: Giussano (Milano);
2) Giarrizzo Francesco: Valguarnera Caropepe (Enna);
3) Caltagirone Raimondo: Vittoria (Ragusa);
4) Mele Leonardo: Montecatini Terme (Pistoia);
5) Cioffi Umberto: Isernia;
6) Farina Lanfranco: Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno);
7) Piagneri Leo: Ponsacco (Pisa);
8) Orefice Antonino: Suzzara (Mantova);
9) Cioffi Nazzareno: Tivoli (Roma);
10) Martorana Salvatore: Palma di Montechiaro (Agrigento);
11) Cerni Giovanni: Osimo (Ancona);
12) Nitti Nicola: Castellana Grotte (Bari);
13) Franco Nicolò: Francavilla al Mare (Chieti);
14) Loiacono Michele: Altamura (Bari);
15) Colaianni Giovanni: Civitanova Marche (Macerata);
16) De Petris Desiderio: Bra (Cuneo);
17) Udeschini Beniamino M.: Mariano Comense (Como);
18) Scopa Asterino: Trentola Ducenta (Caserta);
19) D'Apolito Vincenzo: Trinitapoli (Foggia);
20) Salvi Paolo: Borgo S. Lorenzo (Firenze);
21) Bascetta Michelangelo: Misterbianco (Catania);
22) Patti Mario: Valderice (Trapani);
23) Esposito Tommaso: Castelnuovo di Napoli (Napoli);
24) Piacenti Primo: S. Felice a Cancello (Caserta);
25) Gentili Mario: Zola Predosa (Bologna);
26) Cerchiaro Alfonso: Castrovillari (Cosenza);
27) Sopranzetti Giuseppe: Raffadali (Agrigento);
28) Naitza Tito: Iglesias (Cagliari);
29) Mastrobuoni Aldo: Piedimonte Matese (Caserta);
30) Cattaneo Antonio: Polistena (Reggio Calabria);
31) Di Leo Accursio: Lainate (Milano);
32) Perisutti Giannino: Oderzo (Treviso);
33) Pelagalli Lorenzo: Montesarchio (Benevento);
34) Capitoli Piero: Molinella (Bologna);
35) Lo Savio Giovanni: Augusta (Siracusa);
36) Allocca Giuseppe: Portoferraio (Livorno);
37) Scalzo Guido: Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);
38) Longo Libero Benito: Latiano (Brindisi);
39) Pennacchia Giuseppe: Mola di Bari (Bari);
40) Ardissone Carlo: Cons. Fiesso d'Artico e Campagna Lupia (Venezia);
41) Galvano Michele: Carini (Palermo);
42) Pizzella Gerardo: Capaccio (Salerno);
43) Palmeri Antonio: Cittanova (Reggio Calabria);
44) Zaffuto Paolo: Lentate sul Seveso (Milano);
45) Pagano Mariano R.: S. Cipriano d'Aversa (Caserta);
46) Chiarolla Pietro: Turi (Bari);
47) Piccinni Ugo: Bacoli (Napoli);
48) Biagini Maria Luisa: Novellara (Reggio Emilia);
49) Spada Giuseppe: Palagiano (Taranto);
50) Navarra Giuseppe: Casteltermini (Agrigento);
51) Pieroni Domenico: Badia Polesine (Rovigo);
52) Staffieri Nicola: Eboli (Salerno);
53) Salati Armando: Lendinara (Rovigo);
54) Piscicelli Adelmo: Corigliano Calabro (Cosenza);
55) Gentile Giuseppe: Comiso (Ragusa);
56) Gullo Benedetto: Militello Val di Catania (Catania);
57) Cozzolino Antonio: Terzigno (Napoli);
58) Gonnelli Giuseppe: Ceglie Messapico (Brindisi);
59) Mantia Vito: Vimodrone (Milano);
60) Servili Valerio: Garlasco (Pavia);
61) Aprile Michelangelo: Melilli (Siracusa);
62) Leonardi Salvatore: Cardano al Campo (Varese);
63) Porcelli Domenico: Ozieri (Sassari).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe a decorrere dal 1° luglio 1978.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro: ROGNONI

(5649)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

Atteso che in data 21 ottobre 1975, l'assessore all'igiene ed alla sanità, con decreto n. 597/San. Amm. 6.20., ha costituito la commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti nella provincia di Udine alla data del 30 novembre 1973;

Atteso altresì che il veterinario provinciale di Udine, con nota n. 810/VET. 3 aprile 1978, ha fatto conoscere che il prof. Ennio Seren componente la commissione di esami ha declinato l'incarico per motivi di salute ed in sua sostituzione viene designato il prof. Franco Monti, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. Ennio Seren;

Visto l'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, che dispone che le commissioni trasferite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, vengano nominate ai sensi della legge regionale n. 16/65;

Considerato che l'art. 4 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, prevede che le commissioni e comitati operanti nel settore sanitario, già costituiti alla data di entrata in vigore della stessa, continuino ad operare nell'attuale composizione e ciò fino alla scadenza prevista;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1394 datata 26 aprile 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Franco Monti, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino, viene nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1973 in sostituzione del prof. Ennio Seren.

Art. 2.

La commissione di cui trattasi pertanto sarà composta nel modo seguente:

Presidente:

Giacometti dott. Sergio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Palladino dott. Pietro, vice prefetto ispettore r.e. della prefettura di Udine;

Papalia dott. Sergio, veterinario provinciale superiore del Ministero della Sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Burelli dott. Sergio, veterinario consorziale di Tricesimo.

Segretario:

Ferrari Acciaioli dott. Ottavio, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e sarà affisso per 8 (otto) giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del veterinario provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 26 maggio 1978

Il presidente: COMELLI

(5499)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Imola

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1051 in data 31 ottobre 1977, con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Imola;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto del veterinario provinciale di Bologna n. 143 in data 6 febbraio 1978, nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Ritenuto regolare lo svolgimento delle operazioni d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Boschi dott. Sergio	punti 183,648	su 240
2. Bombardi dott. Giovanni	» 177,753	»
3. Bosco dott.ssa Agnese	» 163,000	»

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Bologna e del comune di Imola.

Bologna, addì 9 giugno 1978

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 746 in data 9 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Imola;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Il dott. Sergio Boschi, primo classificato nella graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse è dichiarato vincitore del posto di direttore del macello del comune di Imola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e del comune di Imola.

Bologna, addì 9 giugno 1978

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(5260)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Ravenna.

Con decreto 15 maggio 1978, n. 936, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di nuova istituzione di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione, vacanti nel comune di Ravenna.

Il termine della presentazione delle domande di ammissione è fissato per le ore 12 del 31 agosto 1978.

(4873)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo del servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2455/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI FASANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(2456/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso ad un posto di primario di analisi cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(2458/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(2459/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1978, n. **20.**

Approvazione del rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1978, n. **21.**

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, recante norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico sanitarie, acquedotti e fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attuazione delle opere previste nei programmi di intervento finanziati ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione dispone l'integrazione di contributi nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui compresi gli oneri per spese ed interessi e comunque nei limiti del tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della stipulazione dei mutui.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 si applica alle opere in ordine alle quali alla data di entrata in vigore della presente legge gli enti interessati non abbiano ottenuto la concessione del relativo mutuo.

Art. 3.

Le domande per ottenere i benefici di cui all'art. 1 dovranno essere presentate al dipartimento assetto del territorio nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Nell'ambito dell'azione anticongiunturale di mobilitazione della spesa, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al dipartimento assetto del territorio, è autorizzato a disporre la concessione di contributi, nella misura prevista dall'art. 1 della presente legge, occorrenti per la realizzazione di lotti funzionali, per la esecuzione di lavori necessari ad assicurare funzionalità ad opere appaltate o eseguite, per la costruzione di nuove opere, urgenti ed indifferibili, utilizzando promesse di contributo relative ad opere, per la cui realizzazione non sia stata presentata nei termini prescritti la documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 5.

Per provvedere ai nuovi oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato l'ulteriore limite di impegno trentacinquennale a partire dal 1979 e fino al 2013 di L. 250.000.000 così ripartiti:

L. 120.000.000 - cap. 6790. — Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali;

L. 20.000.000 - cap. 6900. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni per le costruzioni ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti;

L. 30.000.000 - cap. 6910. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono e ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle province che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato;

L. 80.000.000 - cap. 7010. — Contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali.

Alla relativa spesa si farà fronte per gli esercizi 1979-82 con le disponibilità esistenti sui fondi globali per provvedimenti legislativi in corso di cui alla tabella allegata al bilancio pluriennale 1978-82 e per gli anni successivi con la quota parte dei fondi per i pagamenti regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 giugno 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1978, n. 22.

Rifinanziamento della legge regionale del 21 dicembre 1973, n. 42, per la concessione di contributi per il completamento e l'ampliamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi da erogare ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42, rifinanziata con leggi regionali 5 novembre 1974, n. 24 e 21 novembre 1975, n. 60, e autorizzato, nell'anno finanziario 1978, un ulteriore limite di impegno di L. 400.000.000 sul cap. 4380.

Per gli anni successivi, le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sullo stesso capitolo o su quello corrispondente a partire dall'anno 1979 e fino all'anno 2012, la cui copertura verrà assicurata dai fondi derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 18 dell'11 aprile 1978.

Art. 2.

La spesa annua di L. 400.000.000 occorrente per far fronte agli impegni derivanti dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria nell'apposito fondo globale del bilancio di previsione pluriennale per il quinquennio 1977-81.

Per l'anno 1978 si provvede alla riduzione di pari importo del cap. 7291 « Fondo per ulteriori programmi di sviluppo (spese in conto capitale) ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 4380. — Completamento e ampliamento di opere ospedaliere (legge regionale n. 42/73 e successive integrazioni . . . L. 400.000.000

In diminuzione:

Cap. 7291. — Fondi per ulteriori programmi di sviluppo (spese in conto capitale) . . . . L. 400.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 giugno 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1978, n. 23.

Interventi della Regione diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 5 dello statuto, promuove, a proprie spese, interventi diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza, insalubrità e antigienicità.

Art. 2.

Il risanamento si realizza mediante la costruzione di alloggi in sito o su aree di espansione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui agli articoli successivi, destinati a coloro che occupano, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, abitazioni improprie, malsane o fatiscenti.

Art. 3.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano generale degli interventi.

Sulla base di tale piano il consiglio regionale approva il programma da realizzare con lo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo precedente il comune incluso nel programma, avvalendosi ove occorra degli istituti autonomi per le case popolari, procede alla dichiarazione di inagibilità degli ambienti riconosciuti insalubri e il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sarà avvenuta l'assegnazione da parte della commissione di cui al successivo art. 13.

Art. 5.

Gli alloggi da realizzare per il trasferimento degli abitanti devono essere del tipo popolare, conformi ai requisiti richiesti per l'edilizia residenziale pubblica. Possono essere costituiti da un minimo di quattro vani convenzionali (due vani più accessori) fino ad un massimo di sette vani convenzionali (cinque vani più accessori) in dipendenza della composizione dei nuclei familiari da trasferire.

Per l'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari essenziali dei locali di abitazione si fa riferimento al decreto del Ministero della sanità in data 5 luglio 1975.

La superficie utile netta risultante dall'applicazione delle norme contenute nel citato decreto può essere aumentata, per servizi e accessori non residenziali, entro i limiti appresso indicati:

a) per cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, logge, balconi e altri locali strettamente connessi alla funzionalità delle residenze: 15 % (quindici per cento);

b) per androni di ingresso e porticati liberi: 15 % (quindici per cento) sempre che particolari prescrizioni degli strumenti urbanistici non richiedano superfici maggiori.

Art. 6.

La progettazione, l'appalto e la esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui alla presente legge sono affidati in concessione agli istituti autonomi per le case popolari.

I progetti delle opere sono approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari previo parere della commissione di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il presidente della Regione, sentita la giunta regionale, sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, provvede all'affidamento dei lavori all'ente concessionario, mediante apposita convenzione, e dispone la formale concessione del finanziamento.

La giunta regionale provvede alla nomina del collaudatore e alla approvazione degli atti di collaudo.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Per la progettazione, appalto, esecuzione, direzione, contabilizzazione e collaudazione si applicano le vigenti disposizioni di legge statali o regionali in quanto compatibili.

Il rimborso delle spese generali è disciplinato dalla legge regionale 26 ottobre 1973, n. 30.

Art. 9.

Il comune interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della localizzazione del programma costruttivo, procede alla indicazione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere nell'ambito del piano, approvato o adottato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Nei comuni che non dispongono del piano suindicato i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La deliberazione consiliare di cui al comma precedente deve essere adottata nello stesso termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui ai precedenti commi il presidente della Regione adotterà il relativo provvedimento, con gli stessi effetti, entro i successivi trenta giorni.

Art. 10.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Qualora particolari situazioni ne determinino la necessità, la Regione può disporre il trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Art. 11.

Gli alloggi sono assegnati con patto di futura vendita.

Il prezzo della cessione viene stabilito in misura pari al 50 per cento del costo complessivo dell'alloggio.

Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione e la stipula del contratto l'assegnatario è tenuto a pagare un canone, valutato in dodicesimi, comprensivo:

a) di una quota per spese generali e di amministrazione determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore, analogamente a quanto previsto per la gestione dei fabbricati di proprietà del suddetto ente;

b) di una quota per la manutenzione e per i servizi di custodia e portierato, di pulizia, di riscaldamento e degli altri servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonchè per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognature e asporto dei rifiuti solidi.

Art. 12.

Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che abitano negli ambienti per i quali sia stata emessa dal sindaco la dichiarazione di inabitabilità sempre che i componenti risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e purchè il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia contenuto nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13.

L'assegnazione degli alloggi è fatta per ogni comune da una commissione composta dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, da tre rappresentanti del consiglio comunale di cui uno della minoranza e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative delle famiglie interessate nominati dal consiglio comunale.

Tale commissione provvede ad assegnare nuovamente quegli alloggi che, già assegnati e occupati, si dovessero rendere successivamente liberi.

Art. 14.

Gli assegnatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

E' vietato cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi.

La commissione di cui al precedente articolo prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica all'assegnatario l'intimazione di fare sgombrare i locali occupati entro il termine massimo di quindici giorni dalla notifica.

La revoca dell'assegnazione è pronunciata dalla commissione con provvedimento motivato.

All'esecuzione dello sfratto provvede il comune.

Art. 15.

Le case sgombrate saranno acquisite, previa espropriazione, al patrimonio indisponibile del comune.

Il comune predisporrà gli interventi per una diversa sistemazione dei manufatti o delle zone abbandonate ovvero provvederà alla demolizione degli alloggi insalubri.

La spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'art. 16 della presente legge.

Nelle more della esecuzione dei lavori di cui al secondo comma del presente articolo il sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura degli ambienti abbandonati e adotta le prescrizioni per rendere effettiva tale chiusura.

E' assolutamente vietata la destinazione a uso di alloggio dei locali sgomberati ai sensi della presente legge.

Art. 16.

Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata, per il periodo 1978-81, la spesa complessiva di lire 10 miliardi.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante l'accensione di apposito mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con uno degli istituti di credito abilitati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni.

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla autorizzazione alla contrazione del mutuo di cui al comma precedente e all'indicazione dell'entità massima del tasso, della durata dell'ammortamento, nonchè dell'incidenza dell'operazione sull'esercizio di riferimento e sugli esercizi del bilancio annuale e del bilancio pluriennale, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 18 dell'11 aprile 1978.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 giugno 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1978, n. **24.**

Approvazione del rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

(5440)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1978, n. **26.**

Acquisto di scuolabus da assegnare ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 21 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di scuolabus da assegnarsi in proprietà ai comuni per il trasporto degli studenti.

La giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'acquisto degli scuolabus in un'unica operazione fermi restando i limiti di spesa autorizzati con la presente legge.

L'assegnazione è disposta dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare secondo un piano di riparto predisposto sulla base delle richieste avanzate dai comuni interessati, con il parere dei distretti scolastici territorialmente competenti e tenuto conto dei seguenti criteri:

1) popolazione studentesca dei comuni;

2) esigenze di mobilità studentesca in relazione alla localizzazione delle sedi scolastiche;

3) situazione economico-finanziaria dei comuni, anche in relazione alla situazione di trasporto pubblico preesistente ed alla attuale dotazione dei mezzi.

Le domande devono essere presentate da comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella domanda dovranno essere specificate le modalità di gestione del servizio di trasporto con particolare riferimento al personale relativo.

Nei successivi trenta giorni devono essere formulati i pareri dei distretti scolastici territorialmente competenti ai quali da parte dei comuni saranno inviate copie delle richieste per tale adempimento.

La giunta regionale provvede alla predisposizione del piano ed alla assegnazione degli scuolabus entro i successivi sessanta giorni.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo da imputare al capitolo 4431 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso, denominato: « Acquisto di scuolabus » sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 4430: « Assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo, negli istituti e sulle scuole di assistenza secondaria superiore ed artistica e nelle istituzioni di educazione popolare di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 ».

Per lo stesso periodo 1978-82 è ridotta a L. 2.200.000.000 la spesa annua autorizzata dalla legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Perugia, addì 17 giugno 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 maggio 1978 (atto n. 850) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 giugno 1978.

(5571)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781930)